

Intesa Sanpaolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 131, comma 3, lett. b), del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), con riferimento al patto parasociale stipulato in data 28 aprile 2007 tra Telefonica S.p.A. ("TE"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG"), Sintonia S.A. ("SI"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("IS") e Mediobanca S.p.A. ("MB") e viene, a seguito dell'uscita di SI dalla compagine azionaria di Telco S.p.A., ("Telco") tra TE, IS, MB e AG - anche in nome e per conto delle società da questa controllate Alleanza Toro S.p.A. (già Alleanza Assicurazioni S.p.A.), ("Alleanza"), INA Assitalia S.p.A. ("INA"), Generali Lebensversicherung A.G. (già Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung A.G.), ("Generali Lebensversicherung"), Generali Vie S.A. ("Generali Vie"), (contingentemente, le "Parti"), in relazione a Telco e, in via indiretta, alla partecipazione detenuta da Telco in Telecom Italia S.p.A. ("TI"), società quora presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si comunica che le Parti, in vista del rifinanziamento del debito finanziario di Telco in scadenza, hanno convenuto di risolvere consensualmente e anticipatamente il predetto patto parasociale a far data dal 29 febbraio 2012 e di stipulare un nuovo patto parasociale (il "Patto Parasociale"), agli stessi termini e condizioni di quello già esistente, avente durata sino al 28 febbraio 2015. Si riporta di seguito l'estratto del Patto Parasociale.

In via preliminare si ricorda che:

- A. In data 28 aprile 2007 le Parti hanno stipulato un patto parasociale successivamente modificato ed integrato con un primo atto di modifica in data 25 ottobre 2007 ("Accordo Modificativo") e con un secondo atto di modifica in data 19 novembre 2007 ("Secondo Accordo Modificativo") - con il quale hanno stabilito i principi relativi inter alia (i) alla corporate governance di Telco, (ii) alla preparazione e presentazione di una lista all'assemblea di TI avente all'ordine del giorno la nomina degli amministratori di TI (iii) al trasferimento delle azioni di Telco e, indirettamente, delle azioni di TI possedute da Telco e (iv) all'autonomia e indipendente gestione dei gruppi TI e, ivi incluse limitazioni alla partecipazione di TE o di propri rappresentanti ad ogni processo decisionale relativo a politiche, gestione e operazioni delle società, direttamente o indirettamente, controllate da TI in Stati in cui si applichino dette restrizioni. Con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo le Parti hanno altresì preso atto del contenuto del comunicato pubblicato in data 23 ottobre 2007 dall'autorità brasiliana regolatrice delle telecomunicazioni ("ANATEL") con cui l'ANATEL ha informato dell'approvazione dell'operazione di acquisizione del controllo di Olimpia S.P.A. (all'epoca titolare di una partecipazione di TI e successivamente fusa in Telco) (il "Contratto di Acquisizione"), con la richiesta di compiere determinate azioni volte ad assicurare che l'attività brasiliana del Gruppo Telefonica e del Gruppo Telecom Italia rimangano separate ("Approvazione ANATEL").
- B. In data 28 ottobre 2009, SI ha richiesto la scissione non proporzionale di Telco, conformemente a quanto previsto all'articolo 11(b) del patto parasociale. In pari data le Parti hanno stipulato un accordo modificativo e di rinnovo del patto parasociale ("Terzo Accordo Modificativo e di Rinnovo") con cui hanno concordato (i) di apportare, con efficacia dal 28 aprile 2010, alcune modifiche (sia soggettive sia oggettive) al patto parasociale e (ii) di rinnovare il patto parasociale, come modificato, per ulteriori tre anni e quindi con efficacia dal 28 aprile 2010 sino al 27 aprile 2013.
- C. Le Parti hanno sottoscritto ulteriori accordi modificativi del patto parasociale rispettivamente in data 11 gennaio 2010 (il "Terzo Accordo Modificativo") e 10 dicembre 2010 (il "Quarto Accordo Integrativo").
- ***

PATTO PARASOCIALE

Finalità del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha la finalità di disciplinare, inter alia, (i) la corporate governance di Telco; (ii) la presentazione da parte di Telco di una lista ai fini della nomina dei consiglieri di TI; e (iii) il regime di circolazione delle Azioni Telco e delle Azioni TI.

Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale di Telco

Le Parti aderiscono al Patto Parasociale conferendo tutte le partecipazioni dalle stesse possedute in Telco. Le percentuali di partecipazione possedute dalle Parti in Telco sono indicate nella tabella che segue:

Azionista	N. Azioni	% su cap.
Gruppo Assicurazioni Generali (Azioni A)	543.364.315	30,58%
Intesa Sanpaolo (Azioni A)	206.464.495	11,62%
Mediobanca (Azioni A)	206.464.495	11,62%
Telefonica (Azioni B)	820.569.068	46,18%
Totale	1.776.862.373	100,0%

Le Azioni Telco sono divise tra n. 956.293.305 azioni di categoria "A" ("Azioni A") che rappresentano il 53,82% del capitale sociale e n. 820.569.068 azioni di categoria B che rappresentano il 46,18% del capitale sociale ("Azioni B"), unitamente alle Azioni A, le "Azioni Telco", che conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali ed amministrativi fatta eccezione per le disposizioni dello statuto sociale di Telco ("Statuto Telco"). Tutti gli aumenti di capitale di Telco dovranno essere deliberati senza esclusione del diritto di opzione, e le relative azioni dovranno essere suddivise tra Azioni A e Azioni B rispettando le proporzioni tra Azioni A e Azioni B esistenti alla data del relativo aumento di capitale. TE potrà sottoscrivere ed acquistare (in caso di esercizio del diritto di prelazione secondo quanto previsto dallo Statuto Telco) solo Azioni B ovvero Azioni A (acquisite mediante esercizio del diritto di prelazione) previa conversione in Azioni B secondo quanto di seguito descritto. Le altre Parti, ivi compresi gli Investitori Italiani Qualificati (come di seguito definiti) saranno esclusivamente titolari di Azioni A fatta eccezione per le Azioni B acquistate mediante l'esercizio del diritto di prelazione da convertire in Azioni A secondo quanto di seguito descritto.

Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto Parasociale eserciti il controllo, ai sensi della normativa applicabile, sulle società oggetto dei predetti accordi.

Il Patto detiene n. 3.003.586.907 azioni ordinarie TI ("Azioni TI") rappresentative di circa il 22,4% del relativo capitale sociale ordinario. Le Azioni TI sono gravate da pegno a favore delle banche finanziatrici senza cessione alle medesime del relativo diritto di voto.

Corporate Governance di Telco

Il Patto Parasociale prevede che i principi relativi alla corporate governance di Telco, di seguito sintetizzati, siano riflessi nella massima misura possibile nello Statuto Telco.

3.1. Consiglio di Amministrazione - nomina e composizione

Il consiglio di amministrazione di Telco sarà composto da 10 amministratori nominati dalle Parti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto.

Le Parti titolari di Azioni A ("Azionisti A") avranno diritto di nominare, fintantoché deterranno la maggioranza assoluta del capitale sociale di Telco (50% più 1 azione), sei amministratori, incluso il Presidente. A tal fine la lista verrà predisposta, sulla base del principio di proporzionalità con decisione unanime degli Azionisti A fermo restando che, in mancanza di decisione unanime, secondo quanto previsto dallo Statuto Telco, tale principio di proporzionalità troverà la seguente applicazione: due amministratori verranno designati da AG, un amministratore ciascuno verrà designato da IS e MB, i restanti due amministratori, tra cui il Presidente, verranno designati unanimemente.

Le Parti titolari di Azioni B, avrà diritto di nominare (x) quattro amministratori, incluso il Vice-Presidente, fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco, oppure (y) due amministratori fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 20% del capitale sociale di Telco.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora (x) gli Azionisti A vengano a possedere meno della maggioranza assoluta del capitale, e/o (y) TE, quale titolare di Azioni B, venga a possedere più della maggioranza assoluta del capitale, il principio di proporzionalità di cui ai paragrafi che precedono verrà applicato in modo da assicurare in ogni caso l'elezione della maggioranza degli amministratori da parte dei soci appartenenti alla categoria di azioni rappresentativa della maggioranza assoluta del capitale sociale di Telco e l'elezione di sette amministratori tra i quali i soci appartenenti alla categoria di azioni rappresentativa del 70% dell'intero capitale sociale di Telco. È inoltre inteso che nel caso in cui una categoria di azionisti si diluisca al di sotto delle sopra menzionate percentuali, tali azionisti dovranno procurare le dimissioni degli amministratori/interessi in eccedenza.

Qualora un amministratore di Telco, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nella presente clausola e la Parte eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

3.2. Delibere Telco a maggioranza qualificata

Delibere Consiglio di Amministrazione Telco

Il Patto Parasociale prevede che le seguenti materie (le "Materie Riservate"), il consiglio di amministrazione di Telco debba deliberare con il voto di almeno sei amministratori, fermo restando che, qualora tre o più amministratori si astengano dal voto sulle Materie Riservate o siano assenti nella relativa riunione il quorum si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori). Si segnala peraltro che, qualora tre o più degli amministratori nominati da TE siano assenti da tale riunione o si astengano dal deliberare, il Patto Parasociale prevede che la discussione e deliberazione circa tali Materie Riservate sia sospesa e che, in caso di mancata deliberazione, la riunione di amministrazione dovrà deliberare con le maggioranze speciali sopra richiamate, fermo restando che qualora o più amministratori siano assenti o astenuti in tale riunione successiva, il quorum si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).

Le Materie Riservate comprendono:

- (a) l'acquisizione, la cessione di - e la creazione di gravami (direttamente o indirettamente in ogni forma o modalità) riguardanti le Azioni TI o altri diritti inerenti le stesse ivi compresi, a titolo esemplificativo, i diritti di voto, fatta eccezione per la cessione a favore di Telco di Azioni TI al fine di aderire ad un'offerta pubblica d'acquisto, rimanendo inteso e convenuto che questa decisione sarà adottata dal consiglio di amministrazione con una maggioranza semplice, in ogni caso previa autorizzazione da parte dell'assemblea e fermo il Diritto di Riscatto di cui all'articolo 28 dello Statuto Telco, descritto nel successivo paragrafo 9); (b) effettuazione di investimenti diversi da quelli in TI; (c) decisioni relative all'indebitamento e alla struttura finanziaria per importi superiori ad Euro 75 milioni; (d) determinazioni del voto da esprimere nell'assemblea straordinaria di TI convocata ai sensi dell'Articolo 2365 del Codice Civile per approvare deliberazioni su operazioni di natura straordinaria (incluse a titolo esemplificativo la fusione, la divisione, la trasformazione, la fusione con società di TI, quali gli aumenti o le riduzioni, fusione, scissioni, fatta eccezione tuttavia per le deliberazioni di cui agli art. 2446-2447 del codice civile italiano o per le altre deliberazioni richieste per conformarsi con la normativa imperativa applicabile); (e) l'approvazione e la modifica del budget di Telco.

Delibere Assemblea Telco

Il Patto Parasociale prevede che l'assemblea di Telco debba deliberare con la seguente maggioranza qualificata:

- A. L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 75% dell'intero capitale sociale di Telco:
- (i) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, 4° e 5° comma del Codice Civile Italiano,
- (ii) fusioni e scissioni che determinino una diluizione degli azionisti, e
- (iii) modifiche alle previsioni dello Statuto Telco riguardanti la nomina del consiglio di amministrazione e il quorum del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.
- B. L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi degli art. 12.3 e 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 65% dell'intero capitale sociale di Telco:
- (i) ogni altra materia di competenza dell'assemblea straordinaria di Telco, eccezion fatta per le fusioni e scissioni interattive, di cui al precedente punto (i) - ad un prezzo di partecipazione di almeno il 90% dell'intero capitale sociale, che saranno di competenza del consiglio di amministrazione di Telco ai sensi degli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile Italiano e saranno deliberate con le maggioranze speciali sopra descritte;
- (ii) la politica dei dividendi di Telco;
- C. L'assemblea convocata per discutere l'autorizzazione necessaria, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Telco, per la prestazione di servizi per l'employment e la gestione, senza limiti territoriali, di servizi di organizzazione aziendale o amministrativa nel settore editoriale, pubblicitario, informatico, telematico e multimediale a favore delle società partecipate da Telco, dovrà deliberare con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 95% dell'intero capitale sociale di Telco.
- Con riferimento alle delibere di cui alle lettere A. e B. che precedono, il Patto Parasociale

TELEFONICA S.A. - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. - MEDIOBANCA S.p.A. - ALLEANZA TORO S.p.A. - INA ASSITALIA S.p.A. - GENERALI LEBENSVERSICHERUNG A.G. - GENERALI VIE S.A.

prevede che qualora uno o più azionisti che possiedono più del 30% dell'intero capitale sociale si astengano dal voto o siano assenti dalla relativa riunione assembleare il quorum si ridurrà al voto di almeno il 50% dell'intero capitale sociale più una azione.

3.3. Stalli

Il Patto Parasociale prevede che (fatto salvo quanto previsto per l'Opzione di Acquisto descritto nel successivo paragrafo 10) qualora il consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare sulle Materie Riservate indicate alle lettere (a) e (d) che precedono, o l'assemblea non sia in grado di adottare le delibere indicate alle lettere A. e B. che precedono (con l'eccezione della delibera sub B (ii)), con i quorum sopra indicati si procederà come di seguito descritto.

Le Parti ricercheranno un compromesso amichevole nei quindici giorni di calendario successivi alla riunione rilevante e, successivamente a tale data, sarà convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea di Telco (a seconda dei casi) che delibererà a maggioranza semplice (i.e. senza i quorum speciali sopra descritti).

Fermo quanto precede, qualora tali delibere vengano adottate con il voto contrario di una Parte o di un amministratore designato da una Parte ("Azionista Dissenziente") tale azionista potrà richiedere in forma scritta entro i successivi 30 giorni alle altre Parti ("Comunicazione di Scissione") che venga data esecuzione alla scissione non-proporzionale di Telco mediante attribuzione, in favore di ciascuna beneficiaria posseduta al 100% da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti, di una quota del patrimonio di Telco corrispondente alla partecipazione posseduta da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti in Telco (di seguito, la "Scissione").

In tal caso (x) le Parti dovranno far sì che la Scissione venga perfezionata entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso non più tardi di 6 mesi successivi alla Comunicazione di Scissione o, se l'operazione è condizionata a qualche autorizzazione ai sensi di legge o di contratto, entro i 6 mesi successivi all'ottenimento di dette autorizzazioni, e (y) l'operazione di esecuzione delle delibere relative alle Materie Riservate sarà solo dopo la data di efficacia della Scissione. Salvo nel caso in cui TE eserciti l'opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della Comunicazione di Scissione, la parte di Azioni TI corrispondenti alla partecipazione posseduta dall'Azionista Dissenziente in Telco sarà depositata su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia della Scissione e l'esercizio dei relativi diritti di voto su di essa nel rispetto delle istruzioni di voto impartite dall'Azionista Dissenziente. Qualora TE eserciti l'Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di Opzione di Acquisto, le Azioni TI oggetto dell'Opzione di Acquisto saranno depositate su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia dell'Opzione di Acquisto e, subordinatamente al deposito su conto vincolato dell'intero prezzo dell'Opzione di Acquisto, l'esercizio dei diritti di voto sulle stesse nel rispetto delle istruzioni di TE.

A seguito dell'efficacia della Scissione, l'Azionista Dissenziente non sarà ulteriormente vincolato dal Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che - fermo quanto previsto con riguardo alla riduzione dei quorum rilevanti in caso di assenza o astensione ed alla procedura di Scissione richiesta dall'Azionista Dissenziente nei casi sopra descritti - qualora nelle altre Materie Riservate non siano raggiunti i quorum, le relative proposte saranno ritenute rigettate e nessuna attività verrà intrapresa.

3.4. Nomina Collegio Sindacale Telco

Ai sensi del Patto Parasociale TE avrà diritto di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale di Telco, che verrà nominato Presidente, e un membro supplente.

Gli altri azionisti titolari di Azioni A avranno il diritto di nominare due dei tre membri effettivi nel Collegio Sindacale di Telco, e un membro supplente.

4. Altre disposizioni del Patto relative a TI, TE e Telco

Le Parti del Patto Parasociale hanno dato atto e convenuto che il gruppo TI e il gruppo TE saranno gestiti in maniera autonoma ed indipendente, fatti salvi in ogni caso i diritti e le prerogative delle Parti in base al Patto Parasociale.

Le Parti, inoltre, hanno riconosciuto e dato atto che, fermo restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna decisione manageriale di TI, l'investimento in Telco implica una visione ed una prospettiva strategica.

Pertanto, le Parti considereranno in modo favorevole qualsiasi iniziativa strategica che il management di TI e TE volessero congiuntamente portare avanti, nella loro autonomia ed indipendenza.

4.1. Governance di TI

Ai sensi del Patto Parasociale e per l'intera durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione di Telco approverà la lista che dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci di TI per la nomina dei consiglieri di amministrazione di TI. Tale lista dovrà essere presentata secondo i criteri di seguito indicati: (i) TE - nella misura in cui possieda almeno il 30% del capitale sociale di Telco - avrà il diritto di designare due consiglieri di TI i quali saranno inclusi nella lista presentata da Telco con i candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di TI e per quanto possibile, cooptati ai sensi del codice civile; e (ii) gli Azionisti A - nella misura in cui possiedano almeno il 50% più una azione del capitale sociale di Telco - avranno il diritto di designare gli altri membri della lista come segue nominando tre membri all'unanimità ed i restanti membri sulla base del principio di proporzionalità previsto per la nomina dei consiglieri di Telco sopra descritta.

I consiglieri designati da TE in Telco e TE riceveranno istruzioni da TE di non partecipare, né votare nelle adunanze del consiglio di amministrazione e TE, per quanto applicabile, non parteciperà, né voterà a ciascuna assemblea degli azionisti di Telco nelle quali vengano discusse e proposte deliberazioni riguardanti le politiche, la gestione e l'operatività di società, direttamente o indirettamente, controllate da TI che svolgano i propri servizi in paesi in cui siano in vigore limitazioni o restrizioni, legali o regolamentari, all'esercizio dei diritti di voto da parte di TE (quale indirizzo e finale azionista di tali società).

Il Patto prevede inoltre che qualora qualsivoglia autorità, antitrust o regolamentare, competente imponga a TE ovvero a TI oneri od obblighi di disininvestimento definitivamente confermati dalle autorità competenti ("Vincoli") risultanti dall'investimento di TE in Telco e, indirettamente, in TI, allora TE, nel caso in cui i Vincoli siano imposti su TE, o ciascuna delle Parti, nel caso in cui i Vincoli siano imposti a TI, avrà il diritto di richiedere una Scissione come sopra definita.

Le Parti convengono che, nel caso in cui l'operazione di cui al Contratto di Acquisizione sia soggetta a condizioni sospensive da parte di competenti autorità antitrust o regolamentari le quali richiedano che TE riduca le proprie prerogative e diritti in termini di governance in Telco e/o in TI, TE sarà obbligata ad adempiere a tali condizioni sospensive e le Parti condivideranno in buona fede le modifiche al presente Patto Parasociale che, nell'assicurare l'adempimento a tali condizioni sospensive, preservino nella massima misura possibile lo spirito generale che sottende al presente Patto Parasociale.

4.2. Supporto finanziario in favore di Telco

Senza che ciò comporti alcuna garanzia verso Telco o il pool di banche finanziatrici (gli "Istituti Finanziatori"), le Parti hanno:

- (i) confermato la propria disponibilità al supporto finanziario di Telco;
- (ii) concordato tra loro le modalità per procedere a tale supporto finanziario nelle ipotesi in cui ciò si rendesse necessario ai sensi del contratto di finanziamento; in particolare le Parti hanno concordato di fare quanto possibile per supportare Telco, ciascuna in misura proporzionale alle proprie partecipazioni in Telco; le Parti hanno altresì convenuto che, nelle situazioni di crisi, le risorse finanziarie dovranno essere disponibili mediante un finanziamento soci o altro adeguato strumento finanziario che sia concordato dalle Parti e, in ogni caso, (b) entro i termini previsti dal contratto di finanziamento per evitare l'escussione del pegno e la conseguente appropriazione o vendita delle azioni su cui è stato costituito il pegno, restando inteso che (c) ciascuna Parte potrà proporre che l'apporto finanziario possa essere eseguito mediante sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Telco, nei limiti in cui ciò sia possibile entro il termine di cui al precedente punto (b), eventualmente anche mediante ricorso ad un finanziamento ponte.

È altresì previsto che, nel caso in cui una o più Parti si rifiutino di mettere a disposizione le TI e le risorse finanziarie di rispettiva pertinenza (la "Parte Dissenziente"), le altre Parti avranno diritto - in misura proporzionale rispetto alle relative partecipazioni in Telco - di integrare la porzione non contribuita dalle Parti Dissenzienti. Nel caso in cui la Parte Dissenziente sia un Azionista di Classe A, tale diritto spetterà e sarà esercitabile unicamente dagli altri Azionisti di Classe A che non siano Parte Dissenziente;

- (iii) stabilito le procedure per esercitare il diritto di opzione, concordando altresì che detto diritto di opzione: (a) spetterà soltanto alle Parti che non siano Parte Dissenziente, e (b) sarà esercitabile in proporzione alle azioni possedute da ciascuna Parte in Telco alla data di esercizio del diritto di opzione, e il diritto di accrescimento sull'eventuale inoptato per gli Azionisti titolari della medesima categoria di azioni e, solo per il residuo, anche per gli azionisti titolari dell'altra categoria di azioni (fermo restando che gli Azionisti di Classe A avranno il diritto di nominare, per l'acquisto della quota oggetto di accrescimento, anche Investitori Italiani Qualificati, intendendosi per "Investitori Italiani Qualificati" le società o i soggetti, diversi da Operatori Telefonici, che siano primari e qualificati investitori italiani istituzionali o privati).

Le Parti e gli Istituti Finanziari hanno stipulato un contratto di opzione convalidando i termini e le modalità a cui potrà essere esercitato il diritto di opzione nei confronti dei medesimi Istituti Finanziari laddove gli stessi decidano di avviare la procedura di escussione del pegno. In particolare, hanno convenuto che:

- (i) gli Istituti Finanziari devono trasmettere alle Parti ogni comunicazione indirizzata a Telco avente ad oggetto l'avvio della procedura per l'escussione del pegno e che in tale comunicazione gli Istituti Finanziari debbano allora indicare (a) l'ammontare ancora pendente ai sensi del contratto di finanziamento oltre agli interessi maturati e da maturare nonché agli altri costi e spese, compresi i costi di escussione; (b) il prezzo al quale gli Istituti Finanziari possono appropriarsi delle azioni gravate dal pegno e (c) il numero delle azioni gravate dal pegno di cui gli Istituti Finanziari hanno il diritto di appropriarsi (le "Appropriation Shares");
- (ii) ciascuna Parte ha il diritto di esercitare il diritto di opzione - mediante invio di una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Esercizio") entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al punto (i) - ad un prezzo di partecipazione pari al più elevato tra (a) l'ammontare di cui al precedente punto (i) lettera (a) diviso il numero di Appropriation Shares, e (b) il prezzo a cui gli Istituti Finanziari possono appropriarsi delle Appropriation Shares (i.e. la media del prezzo di listino nei 5 giorni di borsa precedenti, nel caso in cui le Appropriation Shares siano liquidate);
- (iii) il diritto di opzione può essere esercitato soltanto con riferimento alla totalità delle Appropriation Shares. Qualora infatti il numero di Appropriation Shares in relazione alle quali sia esercitato il diritto di opzione non coincida con il numero complessivo di Appropriation Shares, le Parti non potranno acquistare alcuna delle Appropriation Shares; resta inteso che qualora tale mancata coincidenza sia dipendente da errore materiale, alle Parti sarà concesso un giorno lavorativo per provvedere a sanarlo.

4.3. Disposizioni relative alle attività nel mercato brasiliano

Al fine di dare attuazione alle restrizioni imposte nell'Approvazione ANATEL, le Parti hanno convenuto di introdurre delle specifiche disposizioni relative alle attività svolte da TI e TE nel mercato delle telecomunicazioni brasiliano. In particolare, finché saranno in vigore tali restrizioni e limitazioni regolamentari:

- (a) TE e gli amministratori/funzionari designati da TE non parteciperanno, né voteranno né eserciteranno il voto nelle assemblee, nei consigli di amministrazione e nei comitati di Telco e TI o di ogni altra società direttamente o indirettamente controllata da TI avente attività o rapporti commerciali con il mercato di telecomunicazioni del mercato brasiliano. Inoltre, TE non indicherà amministratori o funzionari di società con sede in Brasile direttamente o indirettamente controllate da TI e che forniscono servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano ovvero di società con sede in Brasile direttamente o indirettamente controllanti tali fornitori di servizi di telecomunicazioni;
- (b) TE farà in modo che le proprie società controllate che prestino servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano non entrino in determinati rapporti con le società direttamente o indirettamente controllate da TI che prestino servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano, qualora i termini e condizioni di tali rapporti differiscano da quelle contemplate dalle norme brasiliane applicabili ai servizi di telecomunicazioni;
- (c) TE non eserciterà controllo diretto o indiretto su alcuna società direttamente o indirettamente controllata da TI in Brasile (ai sensi della nozione di controllo applicabile secondo le norme brasiliane in tema di telecomunicazioni), anche se TE eserciti il diritto

di acquistare azioni di Telco;

- (d) le Parti saranno istruzioni ai membri del Consiglio di Amministrazione di Telco nominati da ciascuna di loro, nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione di TI nominati da Telco affinché (i) siano predisposti dei separati ordini del giorno per le riunioni dei consigli di amministrazione di Telco, TI, Telecom Italia International N.V. o di ogni altra società con sede fuori dal Brasile direttamente o indirettamente controllata da TI in cui non investono (né sottentrino) nelle telecomunicazioni nelle quali è consentita la partecipazione degli amministratori designati da TE e per le riunioni nelle quali la partecipazione degli amministratori designati da TE non è permessa trattandosi di materie relative alle attività svolte dalle società direttamente o indirettamente controllate da TI nella prestazione di servizi di telecomunicazioni nel mercato brasiliano e (ii) nel rispetto di adeguati obblighi di riservatezza, sia consegnata ai funzionari designati di TIM Celular S.A. e TIM Nordeste S.A. una copia degli ordini del giorno e dei verbali delle riunioni ai fini della loro consegna da parte di questi al regolatore dei servizi di telecomunicazioni brasiliani entro il termine di 30 giorni.

Le restrizioni e limitazioni saranno applicabili sino alla scadenza del termine o alla cessione del Patto Parasociale per qualsiasi altra ragione. TE prende inoltre atto che le restrizioni imposte permarranno in caso di Scissione di Telco ai sensi del Patto Parasociale.

Le Parti hanno altresì convenuto di modificare lo Statuto Telco, prevedendo che, fintantoché sussistano le applicabili restrizioni e limitazioni regolamentari in Brasile, (a) i titolari di Azioni B non avranno diritto di partecipare e votare nelle assemblee relative a qualsiasi materia riguardante le attività delle società direttamente o indirettamente controllate da TI che prestino servizi di telecomunicazioni in Brasile e (b) nessun amministratore designato dai titolari di Azioni B partecipi o voti nelle riunioni del consiglio di amministrazione - o di qualsiasi comitato interno - riguardanti attività svolte o da svolgersi nel mercato brasiliano delle telecomunicazioni da società direttamente o indirettamente controllate da TI.

Tali modifiche sono state recepite ed introdotte nello Statuto Telco con delibera dell'assemblea dei soci del 20 novembre 2007.

4.4. Previsioni specifiche relative ai fornitori di servizi di telecomunicazione di TI e TE nel mercato Argentino

TE controlla società (compresa Telefonica de Argentina S.A.) che svolgono in Argentina le medesime attività di, o attività similari a quelle svolte da, rispettivamente, Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Lan Med Nautilus Ltd. e Latin American Nautilus Argentina, S.A.

In data 10 dicembre 2010 le Parti hanno sottoscritto il Quarto Accordo Integrativo per riflettere nel Patto Parasociale le previsioni del Compromesso sottoscritto in data 6 ottobre 2010 dalle Parti, Telco, alcune società controllate da TE, TI, Telecom Italia International NV e alcune altre società controllate da TI. Il Compromesso è stato sottoscritto al fine di porre termine ad alcuni procedimenti amministrativi e giudiziari sorti in Argentina tra Telco e i suoi soci, da una parte, e l'Autorità Antitrust Argentina (la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), dall'altra parte, in connessione all'acquisizione da parte di Telco della partecipazione in TI, originariamente detenuta tramite Olimpia S.p.A., e alla sottoscrizione del Patto.

Con la sottoscrizione del Quarto Accordo Integrativo, relativamente alle attività svolte in Argentina, in conformità con la disciplina antitrust ivi applicabile, nei mercati delle telecomunicazioni, Internet, dati, radio, media e servizi sostitutivi di quelli appena menzionati in modo non esauriente da (a) TE o società da questa controllate; e (b) TI, Telecom Italia International N.V., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Lan Med Nautilus Ltd., Latin American Nautilus Argentina, S.A., Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A. (le "Attività nel Mercato Argentino"), e fintantoché il Compromesso sia in vigore in conformità a quanto previsto dalla sua Clausola Nona (Vigencia), le Parti hanno stabilito che:

- (i) TE, con riferimento all'assemblea degli azionisti, così come qualsiasi persona da essa designata quale componente, rispettivamente, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi, dei collegi sindacali/consigli di sorveglianza e/o qualsiasi persona designata da TE come dirigente o membro di qualsiasi altro organo sociale con simili funzioni di Telco e/o di qualsiasi altra società direttamente o indirettamente controllata o partecipata da Telco o TI, ivi incluse Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A. e Telecom Personal S.A., non può partecipare, votare o porre il proprio voto in relazione a qualsiasi materia relativa alle Attività nel Mercato Argentino svolte da queste società. Ai fini del presente paragrafo con il termine "partecipazione" si intende la presenza o l'assenza diretta, di persona o attraverso rappresentanti legali o indirettamente, o con qualsiasi mezzo di comunicazione, quali conferenze telefoniche e/o altri mezzi elettronici o telematici;

(ii) TE non può designare alcun componente del consiglio di amministrazione, dirigente, membro del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, così come alcun azionista azionario o alcun componente di qualunque altro organo sociale che svolga funzioni simili, in società che svolgono Attività nel Mercato Argentino direttamente o indirettamente controllate da TE e dalle società da questa controllate;

(iii) in caso di scissione di Telco, le condizioni imposte a TE nei confronti di TI e delle società da questa controllate o di questa controllanti (se esistenti), nonché le limitazioni nei rapporti tra le società controllate da TE e TI o qualsiasi Attività nel Mercato Argentino, rimangono in vigore a tutti gli effetti;

(iv) qualunque modifica del Patto Parasociale o dello Statuto di Telco che riguardi il Compromesso e/o che abbia un impatto sul mercato argentino, deve essere oggetto di preventiva approvazione da parte della Autorità Antitrust Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia;

(v) in conformità alla legge argentina, TE non può esercitare il controllo diretto o indiretto su alcuna società controllata da TI che svolga Attività nel Mercato Argentino, anche nel caso di esercizio da parte di TE dei diritti di cui ai successivi punti 5 e 10;

(vi) lo Statuto di Telco sia modificato al fine di prevedere che, fintantoché le limitazioni e le restrizioni assunte nei confronti della TI, Telecom Italia International N.V., i titolari di Azioni B non abbiano diritto di voto con riferimento a qualunque materia relativa alle attività delle società direttamente o indirettamente controllate da TE e che svolgono Attività nel Mercato Argentino, incluse Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A. e Telecom Personal S.A., e conseguentemente che i titolari di Azioni B non abbiano il diritto di partecipare alle assemblee quando tali delibere debbano essere discusse e/o votate; (B) gli amministratori tratti dalla lista presentata dai soci titolari di Azioni B e i dirigenti nominati su richiesta dei titolari di Azioni B non possono partecipare alle discussioni avvenute ad oggetto le Attività nel Mercato Argentino svolte o da svolgersi da parte di TI, Telecom Italia International N.V. o da società direttamente o indirettamente controllate da TI o Telecom Italia International N.V. che svolgono Attività nel Mercato Argentino, comprese Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Telecom Argentina S.A. e Telecom Personal S.A., e, conseguentemente, non possono votare o porre il voto sulle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione, o di qualsiasi comitato interno od altro organo sociale avente simili competenze, che concernano gli argomenti sopra indicati; e (C) prima di qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione di Telco, ove tra i temi da trattare vi siano materie relative alle Attività nel Mercato Argentino, il presidente del consiglio di amministrazione, così come qualsiasi altra persona addetta alla preparazione degli ordini del giorno, debba preparare due ordini del giorno come segue: (i) un ordine del giorno per la riunione in cui gli amministratori assenti ai confronti della TI, Telecom Italia International N.V. partecipano, e (ii) un altro ordine del giorno per la riunione in cui gli amministratori tratti dalla lista presentata dai titolari di Azioni B non sono ammessi a partecipare. Le riunioni in cui gli amministratori tratti dalla lista presentata dai titolari di Azioni B non sono ammessi a partecipare sono quelle in cui vengono trattate questioni relative alle Attività nel Mercato Argentino di TI e delle società direttamente o indirettamente controllate da TI che svolgono Attività nel Mercato Argentino.

(vii) TE non può nominare in Telco e in TI persone che siano anche membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di Telefonica de Argentina S.A. o di Telefonica Móviles Argentina S.A.

5. Diminuzione di beni rilevanti di TI o modifiche rilevanti nella strategia di TI

Nel caso in cui (i) TI effettui dimissioni sotto qualsiasi forma di capitali esteri - dalla stessa detenuti direttamente o indirettamente - di valore superiore a Euro 4 milioni per operazione (o serie di operazioni intercorse in relazione agli stessi beni nel periodo di 12 mesi) o (ii) TI concluda alleanze strategiche di rilievo con qualsiasi Operatore Telefonico, in tali casi TE avrà il diritto di intervenire nel giro di 30 giorni successivi alla comunicazione di Scissione alle altre Parti, le quali saranno tenute ad attuare la Scissione nelle modalità descritte nel precedente paragrafo 3.3.

6. Stand still su azioni TI

Il Patto Parasociale prevede l'impegno delle Parti per l'intera durata del Patto a non sottoscrivere o partecipare, direttamente o indirettamente, anche attraverso parti correlate alle Parti ai sensi dell'art. 109 del TUF (le "Parti Correlate") a qualsivoglia accordo, anche verbale, riguardante le Azioni TI con Diritto di Voto (come di seguito definite) dai quali possa derivare la circostanza che le Parti, Telco e le Parti Correlate, considerate nel loro complesso, possiedono un numero di azioni TI che conferiscano diritti di voto nelle materie elencate all'art. 105 del TUF o qualsivoglia diritto di opzione, obbligazioni convertibili, warrants, derivati, che garantiscano il diritto di sottoscrivere od acquistare azioni TI con diritto di voto in relazione all'art. 109 del TUF (collettivamente, le "Azioni TI con Diritto di Voto") eccedente il 30%, soglie rilevanti ai fini dell'offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell'art. 109 del TUF (la "Soglia").

Senza pregiudizio per quanto sopra disposto, l'acquisizione delle Azioni TI con Diritto di Voto sarà consentita da una Parte o più Parti titolari di Azioni TI con Diritto di Voto proporzionale alla percentuale detenuta da ciascuna Parte nel capitale sociale di Telco ma nei limiti della Soglia (gli "Interessi Rilevanti in TI").

A tal fine il Patto Parasociale prevede degli obblighi di informazione delle Parti in merito a ciascuna ulteriore acquisizione di Azioni TI con Diritto di Voto e circa il numero di Azioni TI con Diritto di Voto possedute dalle Parti al termine di ciascun trimestre di calendario. Il Patto prevede inoltre che, nel caso in cui la violazione di una delle Parti delle disposizioni in materia di stand still causi il superamento della Soglia e, quindi, il sorgere dell'obbligo di lanciare un'offerta pubblica obbligatoria ai sensi dell'art. 109 del TUF, la Parte si impegna (i) a man